

CONSIGLIO DI STATO

Sezione I, 2 aprile 2008, n. 1207.

La decisione circa la rilevanza o meno dei reclami e delle contestazioni ai fini della loro verbalizzazione non può essere rimessa al segretario del seggio; conseguentemente l'obbligo di verbalizzazione riguarda tutte le contestazioni, le proteste ed i reclami inerenti le operazioni dell'ufficio elettorale, nonché le petizioni, manifestazioni orali o scritte, proposte e dissensi di natura politica.

Omissis.

Va osservato, innanzi tutto, che l'art. 74 del d.P.R. n. 361/1957 e l'art. 54 del d.P.R. n. 570/1960 stabiliscono, letteralmente, l'obbligo di inserzione nel verbale di tutti i reclami e le proteste avanzati, senza fare distinzione relativamente all'oggetto di essi. Correlativamente, gli artt. 104 del d.P.R. n. 361/1957 e 96 del d.P.R. n. 570/1960, sanzionano penalmente il rifiuto di iscrivere o allegare nel processo verbale "proteste o reclami di elettori", senza, ancora una volta, distinguere in ordine al loro contenuto.

Omissis.

In disparte, infatti, il rilievo che una restrizione dell'obbligo di verbalizzazione solo a una parte dei reclami e delle proteste avanzate trasferirebbe al segretario e cioè al destinatario della norma sanzionatoria l'onere di definire l'ambito della sua applicabilità, con conseguente esposizione dello stesso a responsabilità penale, ove il giudice competente sia di diverso avviso (in contrasto con l'esigenza di certezza che deve presiedere la fattispecie penalmente rilevante), sta di fatto che una distinzione dei reclami a seconda che riguardino o no le operazioni elettorali, non appare (al di fuori di casi macroscopici) affatto agevole, soprattutto ove si verta in manifestazioni di dissenso politico.

Omissis.

Ne consegue che la mancata verbalizzazione o allegazione di una parte dei reclami (anche orali), precludendone, in apice, l'ingresso innanzi alla Camera dei deputati, trasferirebbe, di fatto, il giudizio di rilevanza di questi (che appartiene unicamente all'Organo costituzionale) al verbalizzante di ogni ufficio di sezione, con conseguente sovvertimento della riserva che il legislatore ha inteso garantire.

Omissis.

Ma ciò che non può ammettersi è che la decisione di irrilevanza avvenga in una fase anteriore a quella di verbalizzazione e sia quindi preclusiva di essa, potendo tale conclusione aprire la via a possibili abusi, tanto più non perseguibili, in quanto il giudizio di non pertinenza, comportando l'assenza dell'obbligo di inserimento in verbale, farebbe venir meno ogni traccia del reclamo o della protesta, con conseguente impossibilità proprio di provarne la congruità.

Deve, quindi, concludersi, che l'obbligo di verbalizzazione riguardi tutte le contestazioni espresse nel corso delle operazioni elettorali.

Omissis.